



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) Dott. Franco MOREA | - Presidente- |
| 2) Dott.ssa Annamaria LASTELLA | - Consigliere - |
| 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO | - Consigliere relatore- |

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 353 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 517/2019(RG 3240/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di iscrizione alla gestione separata, promossa da:

INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. M. NASSO

- Appellante-

E

SOLDANO Crescenza, rappr. e difesa dall'avv. R. POLLICORO

Appellato-

OGGETTO: "iscrizione gestione separata"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in appello depositato in data 1/8/2019 l'Inps ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda proposta da Soldano Crescenza annullando l'iscrizione d'ufficio della stessa alla gestione separata per l'anno 2011 e ha dichiarato non dovuta, conseguentemente, la contribuzione richiesta dall'inps per lo stesso anno. Ha assunto l'appellante l'erroneità dell'applicazione dell'art 2, comma 26 L 335/95 come interpretato dall'art 18, comma 1 DL 98/2011, convertito in L 111/2011, posto che non avendo la ricorrente versato i contributi soggettivi alla cassa previdenziale forense, nonostante l'iscrizione all'albo degli avvocati,

a causa della percezione di redditi inferiori al limite previsto in tale anno, avrebbe dovuto essere iscritta alla gestione separata Inps, dovendo necessariamente avere una copertura previdenziale. Non rilevava invece il versamento del contributo integrativo di solidarietà. Ha aggiunto poi che non si sarebbe verificata alcuna prescrizione al momento della comunicazione Inps del 4/8/2017, perché il termine di prescrizione era sospeso dalla mala fede del contribuente, che aveva omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi il reddito percepito nell'apposito riquadro "redditi RR sezione II", così non consentendo all'istituto di accertare l'esistenza di tale reddito. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'obbligo contributivo della appellata.

Si è costituita l'appellata rilevando la non ricorrenza della fattispecie invocata dall'Inps, in mancanza del dolo della parte appellata.

L'appello dell'Inps è fondato. In effetti, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente *"Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitudine, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale"*¹.

Pertanto la appellata, non avendo versato nel 2011 alcun contributo soggettivo alla cassa forense per ragioni reddituali (prima della legge 247/2012 art 21 commi 8 e 9 che ne ha stabilito l'obbligatorietà), ma solo un contributo integrativo a carattere solidaristico, non comportante una copertura assicurativa, era tenuta ad iscriversi alla gestione separata e a versare il contributo dovuto nella stessa gestione.

Resta da affrontare il problema della prescrizione, che è stato ritenuto dirimente dal giudice, non avendo dato rilievo alla omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi come idoneo ad integrare il dolo, ai fini dell'art 2941, n. 8 c.c..

Deve constatarsi che l'orientamento della Cassazione è sul punto, nel senso che *"In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista*

¹Cass. s. ez. L - , **Sentenza n. 32167 del 12/12/2018, conforme Cassazione n. 19403/2019**

che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello”).. Infatti l’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941, n.8 cod. civ. («tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto») ricorre quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l’esistenza dell’obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n.26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. 7 marzo 2012, n.3584); 13. nella vicenda all’esame del Collegio, la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva l’unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all’INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte della professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell’obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto”².

In sostanza non compilando il quadro RR il contribuente non ha posto in condizione l’inps di accertare l’esistenza di un reddito da sottoporre a tassazione, ragion per cui non può decorrere la prescrizione,

Non rileva il precedente citato dalla appellata(Cassa sent.n. N. 10632/2021), che riguarda un caso differente, in cui la Cassazione ha escluso il dolo perché il contribuente aveva comunque inserito in dichiarazione il reddito percepito dall’attività professionale sebbene non inserendolo nell’apposito quadro RR.

La sentenza deve essere riformata e deve essere dichiarato l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per l’anno 2011 e il conseguente obbligo contributivo per lo stesso anno. La complessità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

accoglie l’appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per l’anno 2011 di Soldano Crescenza e il conseguente obbligo di versamento contributivo per lo stesso anno. Spese compensate.

Taranto, 9/2/2022

² Cass. Sez. L - , **Ordinanza n. [6677](#)** del 07/03/2019

Il Relatore

Dott.ssa Rossella Di Todaro

Il Presidente

dott. Franco Morea